



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
TRIESTE**

tel.n. 0407792260 – e-mail certif.: procuratoregenerale.pg.trieste@giustiziacert.it
e-mail: segreteriaiprocuratoregenerale.pg.trieste@giustizia.it

Prot. N. 1913 /22 - U

Trieste, 29 marzo 2022

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO **SEDE**

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA **SEDE**

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI **SEDE**

AI SIG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI **DEL DISTRETTO**

**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PER I MINORENNI** **SEDE**

AI SIG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA **DEL DISTRETTO**

Alle Spett. Soc. di Vigilanza:

SICURITALIA; Vedetta 2-MONDIALPOL e RANGERS **LORO SEDI**

e p.c.

**AI SIG. PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI
DEL DISTRETTO**

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI **LORO SEDI**

Oggetto: DL. 24 marzo 2022, n. 24 (G.U. n. 70 del 24.3.22) - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza - ulteriore circolare attuativa delle disposizioni applicabili negli uffici giudiziari del distretto di Trieste, a decorrere dal 29 marzo 2022

Poiché il decreto-legge in oggetto ha modificato la normativa precedentemente emanata per il contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, occorre modificare le direttive già emanate da questo ufficio, da ultimo, con nota n. 988/22-U del 17.2.202.

Innanzitutto, per tutte le categorie indicate negli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero: i magistrati ordinari, i magistrati onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, **il termine previsto per il possesso e l'esibizione del green pass di base è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022** (articolo 6, commi 6 e 7)

Risultano invece **abrogati** i commi **1 bis** e **1 ter** dell'articolo **9 bis** del **decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52**, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di *green pass* nei pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b).

Non è più obbligatorio - ai sensi dell'articolo 5 - il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza nei locali degli uffici, essendo sufficiente - sempre sino al 30 aprile 2022 - l'utilizzo di generici "*dispositivi di protezione delle vie respiratorie*" (mascherine chirurgiche).

Inoltre, il DL in oggetto, pur mantenendo fermo il dovere vaccinale e le relative sanzioni, ha declassato, per tutti i lavoratori, l'obbligo del *green pass* c.d. rafforzato, essendo ora sufficiente il possesso di quello di base (articolo 8 comma 6).

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni dalla data odierna e fino al **30 aprile 2022**, si seguiranno le seguenti disposizioni:

- i magistrati ordinari, i magistrati onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico

informatico, delle pulizie ed altri lavoratori che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass di base

- i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass di base
- i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti che si rechino in un ufficio per esigenze di giustizia sono esentati dal possedere ed esibire il green pass
- tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sulla base di idonea documentazione, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass

Per tutte le categorie di soggetti sopra indicati non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, indossare il dispositivo di protezione FFP2 essendo sufficiente indossare regolarmente anche una semplice mascherina chirurgica.

Alla verifica delle condizioni richieste per l'accesso, secondo le disposizioni che precedono, continuerà a provvedere il personale di vigilanza con le modalità di accertamento della titolarità della certificazione verde COVID-19 già previste dalla precedente circolare.

Rimangono ferme le competenze previste per l'accertamento delle violazioni e le deleghe già rilasciate ai fini del controllo presso le sedi giudiziarie diverse da quella centrale.

I Capi degli uffici giudiziari continueranno ad effettuare i controlli interni quali datori di lavoro.

I Procuratori della repubblica dei circondari, quali mei delegati per la sicurezza, vigileranno circa la corretta esecuzione dell'attività di controllo agli accessi.

Prego le SS.VV. di portare a conoscenza del contenuto della presente tutto il personale in servizio; la presente circolare sarà pubblicata sul sito internet istituzionale di questo ufficio.

I Sigg. Presidenti dei C.O.A. vorranno portare a conoscenza dei propri i scritti il contenuto della presente direttiva.

Ringrazio per la collaborazione

IL PROCURATORE GENERALE
Dario Grohmann

